

AVV. MARIA ASSUNTA PELLEGRINI
VIA DEL POGGIO, 6
03100-FROSINONE
TEL/FAX: 0775293123

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ROMA

- Sezione lavoro -

RICORSO IN APPELLO EX ART 433 C.P.C.

Per

Per: Il sig. **Santonico Ivan** (C.F. SNTVNI74L26E340Q) nato il 26/07/1974 a Isola Del Liri ed ivi residente in Via Capitino, 38, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Assunta Pellegrini (C.F. PLLMSS82S68I838L) n. fax 0775/293123, indirizzo di posta elettronica certificata avvmariaassunta.pellegrini@pecavvocatifrosinone.it ed elettivamente domiciliato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. presso lo studio del difensore sito in Via Del Poggio, 6 a Frosinone

- appellante -

contro

-Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore in carica, **- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente pro tempore **- Ufficio Scolastico VII – Ambito territoriale provinciale di Frosinone**, in persona del Dirigente pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Olimpia n.14, e rapp.ti e difesi da un proprio funzionario, pec: uspfr.contenzioso@postacert.istruzione.it ovvero uspfr@postacert.istruzione.it;

- appellata

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale ATA, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso

-Controinteressati-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

Di Maggio Germana posizionata al nr. 4970 con un punteggio di 10,13 per la graduatoria di Assistente amministrativo; Bottini Francesco posizionato al nr. 6280 con un punteggio di 8,13 per la graduatoria di Collaboratore scolastico; Merolillo Giuseppe posizionata al nr. 2812 con punteggio di 9,13 per la graduatoria di Assistente Tecnico, che verrebbero in caso di accoglimento del ricorso e di attribuzione del punteggio richiesto al ricorrente scavalcati nelle rispettive graduatorie



-Controinteressati specificatamente individuati

per la riforma della sentenza n. 343/2023 pronunciata il 27/03/2023 dal Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, dott. Massimo Lisidepositata in data 27/03/2023 e non notificata

FATTO

Con ricorso depositato il 28/07/2021 l'odierno appellante conveniva in giudizio l'appellata per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all’attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;*

per l’effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 15,53 , di Collaboratore Scolastico di 13,53 e Assistente Tecnico di 14,53 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

A sostegno della domanda deduceva di aver proposto domanda per inserimento/conferma/aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2021-2024, e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall’all. A) del D.M. 50/2021, che prevede l’attribuzione a 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

In forza del D.M. 50/2021, in particolare, l’amministrazione distingueva il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, da quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.



L'attore sosteneva la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale chiedeva la disapplicazione per contrarietà all'art. 569, comma 3, D.Lgs. 297/1994, agli artt. 3 e 52 Cost., e all'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, chiedendo altresì prova per interpellò e testimoniale sulle circostanze esposte in fatto da intendersi anche quale capitolato di prova testimoniale.

L'odierna appellata si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 21/03/2022, e chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ricorrente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la mancata integrazione del contraddittorio e nel merito l'asserita infondatezza giuridica delle rassegnate conclusioni.

Il Giudice di prime cure, rigettava il ricorso *“ritenendo che non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il Ministero convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi. Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.”*

La sentenza è ingiusta e deve essere riformata per i seguenti

Motivi

- 1) Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 569, comma 3;

La sentenza viola la disposizione dell'art. 569 comma 3 del Decreto legislativo n. 297 del 1994 laddove afferma (pag. 3) che questa disposizione : *“è dedicata alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, come si evince espressamente dall'art. 570, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale “il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. La natura speciale di tale disposizione osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria, con riferimento alla quale opera invece la generale regola di cui all'art.2050 D.Lgs. 66/2010. “*

Il Giudice, pertanto, nel disapplicare l'art. 569 comma 3 del Decreto Legislativo n. 297/1994 c.d. TU istruzione, il quale posto nella sezione III -quella relativa al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera- statuisce che: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e*



il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” ai fini del riconoscimento della carriera, è incorso in un errore

La S.C. con la sentenza n. 5679 del 2 marzo 2020, decidendo con riferimento alla disciplina dell’articolo 2050 COM, ha già precisato che le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e finalizzate all’attribuzione di un posto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Pertanto, l’art. 569 TU istruzione doveva essere applicato al caso de quo e il Giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso proposto dall’aspirante candidato.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2050 COM;

Il Giudice è poi incorso in un altro errore, in particolare, dopo aver erroneamente ritenuto di non poter applicare l’art. 569 TU istruzione, afferma (pag. 4 della sentenza): *“Orbene, è sufficiente evidenziare come il decreto ministeriale censurato abbia valorizzato anche il periodo di servizio militare non prestato in costanza di rapporto di lavoro, equiparandolo, ai fini del punteggio, a quello svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali. La previsione appare del tutto compatibile con quanto disposto dall’art.2050, comma 1, cit., considerando che la norma non impone di equiparare il servizio a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale.”*

Il Giudice ha effettuato una interpretazione restrittiva dell’art. 2050 COM e pertanto ha ritenuto corretto il punteggio attribuito al ricorrente in misura inferiore rispetto a quello dovuto.

Una lettura congiunta del c.d. T.U. istruzione e dell’art. 2050 COM invece avrebbero condotto il Giudice a delle conclusioni diverse ovvero a disapplicare il DM n. 50/2021 in quanto illegittimo e a riconoscere anche all’odierno appellante i 6 punti dovuti.

Analizzando l’art. 2050 COM ben si comprende l’errore in cui è incorso il Giudice

L’art. 2050 COM prevede che i periodi di effettivo servizio militare *“sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*. Il secondo comma della norma prevede poi che *“ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare*



di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

L'intendimento del legislatore – nell'introdurre il secondo comma dell'art. 2050 COM- non è stato quello di restringere la portata del comma n. 1 ma semplicemente di specificare che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La Cassazione si è espressa su questo aspetto in varie occasioni. Con la s. n. 35380/2021 ha infatti chiarito che sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione –con la s. n. 35380/2021 riferita al caso di un insegnante- una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 Cost. e art. 3 Cost.

Il Giudice è incorso in un ulteriore errore laddove (pag. 4 della sentenza) ha ritenuto che: *“La differente valutazione della leva, peraltro, è altresì coerente con l'art.52 Cost., che impone esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Ha senso, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale. Tali considerazioni, invece, non valgono con riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.”*



Il Giudice, quindi, ha ritenuto che l'attribuzione di un punteggio diverso nel caso in cui il servizio di leva fosse stato reso in pendenza di rapporto di lavoro non violasse l'art. 52 Cost. e 3 Cost. Orbene, l'art. 52 della Costituzione recita: *“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici.”* e la Corte Costituzionale ha chiarito che *“il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. **Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima**»* (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

La Corte di Cassazione nella s. n. 35380/2021 ha correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., *“la prestazione del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive”*

Tanto detto –diversamente da quanto affermato dal Giudice- il DM 50 del 03/03/2021 e i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 569 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”* La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva. Ciò ci consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, il Decreto Ministeriale va



disapplicato. Rimane da accertare l'esistenza di un ultimo elemento il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie prima dell'effettuazione del servizio di leva. Nel caso in esame, sussiste anche tale ulteriore requisito e la domanda dell'appellante va accolta.

Tanto premesso e dedotto, il Sig. Santonico Ivan come in epigrafe rappresentato e difeso

Chiede

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza 343/2023 resa nel giudizio n. 2463/2021 r.a.l. del Tribunale di Frosinone, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, riformare l'impugnata sentenza per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza; di conseguenza, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 15,53, di Collaboratore Scolastico di 13,53 e Assistente Tecnico di 14,53 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria, si deposita:

- 1) fascicolo di primo grado;
- 2) copia autentica della sentenza n. 393/2023.



Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 38.514,03.

Avv. Maria Assunta Pellegrini

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

- 1) Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, pari a punti 6 oltre il punteggio attribuito nelle graduatorie Ata della Provincia di Frosinone stante la valutazione del servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina;
- 2) Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, il ricorso deve essere notificato agli stessi;
- 3) Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati;
- 4) che infatti, sulla scorta di tale difficoltà già il giudice di prime cure autorizzava l'istante alla notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie: Ministero dell'Istruzione c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Frosinone, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, uspfr.contenzioso@postacert.istruzione.it ovvero uspfr@postacert.istruzione.it;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di



prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che, pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Tanto premesso e considerato, l'istante come sopra formula

ISTANZA

Di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso, dell'ordinanza collegiale sopra detta, della presente istanza e dell'eventuale provvedimento autorizzativo mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dei predetti atti ex art. 151 c.p.c. così come già disposto da altri Tribunali in vicende identiche a quella di specie ovvero, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al M.I. convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente. Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MI e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

In via del tutto subordinata, di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio come sopra detto secondo la disposizione di cui all'art. 150 c.p.c., con indicazione di tempi e modalità delle operazioni.

Frosinone, 26/09/2023

Avv. Maria Assunta Pellegrini

